



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 12

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

15^a seduta: martedì 25 settembre 2018

Presidenza del presidente MORONESE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(149) *DE POLI e CASINI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(497) *Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(757) *BRIZIARELLI ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

(776) *FERRAZZI ed altri. – Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az)	6, 8, 11 e <i>passim</i>
FERRAZZI (PD)	3, 4, 6 e <i>passim</i>
GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare	4
* LA MURA (M5S)	8
* L'ABBATE (M5S)	21
MESSINA Assuntela (PD)	18, 20, 21
NASTRI (FdI)	13
NUGNES (M5S)	4, 7, 22
PAPATHEU (FI-BP)	4, 6, 7 e <i>passim</i>
SUDANO (PD)	16, 17, 19
TIRABOSCHI (FI-BP)	6, 7, 11
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	23

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(497) Vilma MORONESE ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(757) BRIZIARELLI ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

(776) FERRAZZI ed altri. – *Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. n. 149, 497, 757 e 776, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 settembre.

Comunico preliminarmente che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente l'Atto Senato 789, recante l'istituzione di una zona franca produttiva nei Comuni delle isole minori, il cui esame potrà essere abbinato a quello dei disegni di legge in esame. L'ordine del giorno della Commissione è quindi integrato, a partire dalla seduta già convocata per domani, alle ore 8,45, con la discussione in sede redigente del predetto disegno di legge n. 789.

Colleghi, in attesa dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni, non si procederà nella seduta odierna né all'espressione dei pareri né alle votazioni, ma si passerà all'esame degli articoli e del complesso degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 497, già assunto come testo base, pubblicati in allegato al Resoconto.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento del Senato, l'illustrazione degli emendamenti verrà fatta, articolo per articolo, da parte di un componente per ciascun Gruppo per cinque minuti, o al massimo dieci. Qualora intervengano due componenti per Gruppo, avranno a disposizione cinque minuti ciascuno.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, considerato che gli emendamenti sono più di 200, nella logica di trovare un accordo di massima soddisfazione, come ho avuto modo di ribadire la scorsa settimana a lei, Presidente, e ad altri Capigruppo, a mio avviso è preliminarmente indispensabile conoscere la posizione del Governo per quanto concerne la portata finanziaria del provvedimento e delle singole proposte emendative. Sa-

rebbe pertanto opportuno, sottosegretario Gava, avere quanto prima il parere scritto soprattutto del MEF, che sostenga in maniera decisa e trasparente la quantificazione degli oneri, in assenza della quale rischiamo che alla Camera il provvedimento venga rinviato *sine die* – se non addirittura cassato – per motivi economici. È una raccomandazione che ci sentiamo di fare in apertura di seduta e chiediamo la responsabilizzazione su questo da parte del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrazzi, i pareri del Governo – lascerò comunque la parola anche al sottosegretario Gava, che ringrazio – dovrebbero arrivare nella giornata di domani, e solo in quel momento potremo affrontare la questione che lei giustamente pone. Ad oggi non possiamo fare diversamente, in mancanza dei pareri.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Confermo che nella giornata di domani, presumibilmente nel primo pomeriggio, saranno disponibili i pareri del Governo e la relazione tecnica.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame dell'articolato.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, chiedo preliminarmente di aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dai componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

FERRAZZI (*PD*). Anch'io, Presidente, vorrei aggiungere la firma a tutti gli emendamenti presentati dai componenti del Gruppo PD.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Poiché i presentatori non intendono illustrare gli ordini del giorno, passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAPATHEU (*FI-BP*). Signor Presidente, dal mio accento – come la collega Sudano, vengo dalla Sicilia – si capisce l'interesse che ho per questo provvedimento. Parlo per il Gruppo di Forza Italia e confermo la bontà della scelta di un disegno di legge sulle isole minori, anche se abbiamo contrastato questa dizione, che anticipa i problemi che viviamo noi isolani.

Personalmente non faccio parte di un'isola minore, ma anche la Sicilia rimane pur sempre un'isola, con tutti i problemi che ne conseguono. Io stessa, purtroppo, li ho sempre vissuti in momenti di alta stagione, come molti di voi, quando in effetti, come abbiamo avuto modo di sentire in audizione, chi vive la realtà dell'isola soffre di problemi veramente irrisolvibili, primo tra tutti l'isolamento come conseguenza del maltempo. Infatti, malgrado oggi si possa pensare che la rete sia uno strumento di comunicazione, Internet non porta né da mangiare né da bere e neanche ci aiuta a far partorire. Peraltro, abbiamo visto che in questi anni le dotazioni

finanziarie sono sempre meno: con azione meritoria, il nostro ministro Costa – che ora è il vostro – ha elencato puntualmente tutta una serie di problemi, ognuno dei quali poteva essere risolto solo con una dotazione finanziaria. Altri potevano essere risolti semplicemente con la «penna», e qui richiamo responsabilmente tutti, senza distinguo, perché stiamo parlando di persone che vivono i problemi, 5 Stelle compresi.

Sono quindi davvero contenta che questo provvedimento finalmente vedrà la luce perché se ne parla da anni. Il disegno di legge ha tenuto conto del lavoro fatto nelle precedenti legislature, che tendenzialmente ho seguito, e che condivido in massima parte.

Abbiamo apportato miglioramenti basati solo ed esclusivamente sull'ascolto materiale delle persone; quindi, con i miei colleghi siamo intervenuti anzitutto sul modo, a nostro avviso diminutivo, di appellare le isole «minori». Capisco che renda l'idea, però suona male nell'immaginario collettivo. Al contrario, la dizione «piccole isole» non toglie alcuna dignità al provvedimento, anzi lo avvalora perché essere piccole isole è un conto; isole minori è un'altra storia. Parlo da figlia di un'audiolesa, quindi come chi viene considerato figlio di un Dio minore.

Tutte le nostre proposte coinvolgono quelle associazioni di categoria che in effetti non siamo riusciti a sentire, quelle presenti in forma organizzata sulle isole, in modo che, oltre agli enti pubblici, anche loro possano partecipare ai tavoli della concertazione.

Poi è previsto un miglioramento della normativa sul lavoro per stabilizzare i lavoratori attraverso l'introduzione, in linea con il decreto dignità, di una nuova forma contrattuale che preveda un periodo minimo di impiego pari a otto mesi annui (a coloro che assumono si riconosce giustamente una premialità fiscale) consentendo così al lavoratore di beneficiare, nei quattro mesi restanti, della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dei sussidi di disoccupazione.

Un'altro tema che mi preme sottolineare riguarda la parità di bilancio e, in particolare, una possibilità che ci viene concessa a seguito di una pronuncia in materia della Corte costituzionale. Laddove ci siano delle economie e quindi delle risorse disponibili – come, ad esempio, accade per il Comune di Lipari, le cui risorse disponibili, da quel che mi è stato detto, ammontano a 12 milioni di euro – è giusto dare la possibilità di spenderle, in deroga a quanto previsto normalmente, data l'eccezionalità dovuta al fatto di essere un'isola minore. Proponiamo di considerare questa «eccezionalità» anche con riferimento al periodo di alta stagione, in cui i servizi pubblici (comunali, turistici e ospedalieri) devono essere incrementati, dal momento che la popolazione triplica. Con un altro emendamento chiediamo inoltre la stabilizzazione dei tribunali di Lipari, di Ischia e dell'Elba, le cui sedi ogni anno vengono mantenute in attività attraverso il provvedimento milleproroghe. A mio avviso, approfittando del provvedimento in esame, sarebbe utile rendere stabile questa decisione.

PRESIDENTE. Senatrice, le ricordo che in questa sede stiamo illustrando gli emendamenti all'articolo 1.

PAPATHEU (*FI-BP*). Grazie Presidente, sugli altri emendamenti interverrò successivamente.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, recependo la sua precisazione, mi limito ad intervenire sugli emendamenti presentati all'articolo 1, con la premessa – che farò solo in questo mio primo intervento – che gli emendamenti presentati a tutti gli articoli tengono conto del disegno di legge n. 757, presentato dal nostro Gruppo.

Sono sostanzialmente due gli emendamenti fondamentali che presentiamo all'articolo 1, il primo dei quali è volto ad estendere l'efficacia della legge quadro alle isole lacustri e lagunari. Ovviamente, ci sarà da fare un lavoro sulle varie tabelle, ma non voglio togliere questo compito al relatore. Quella contenuta nell'emendamento in questione è comunque una modifica sostanziale. L'altra proposta che voglio illustrare è contenuta nell'emendamento 1.21, che recupera parte del nostro disegno di legge e che tende ad estendere l'obiettivo e le finalità della legge, perché siamo convinti che l'introduzione degli strumenti previsti dal disegno legge possa arrestare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale e rappresentare un'opportunità di valorizzazione delle potenzialità e delle produzioni presenti nelle isole.

FERRAZZI (*PD*). All'articolo 1 abbiamo presentato due categorie di emendamenti, che sono legate tra loro. La prima riguarda l'estensione dell'oggetto del provvedimento, che abbiamo già molto approfondito durante il dibattito, affiancando alle isole minori marittime anche quelle lacustri e lagunari abitate. Come conseguenza di questa introduzione abbiamo previsto la modifica dell'allegato A, seguendo due diverse ipotesi. È quindi evidente che alcuni emendamenti, qualora dovessero essere accolti, precludono i successivi: ne abbiamo però presentati di entrambe le tipologie per favorire la sintesi migliore all'interno della Commissione. Abbiamo quindi previsto sia l'ipotesi che si formi un unico allegato, che comprenda tutte le tipologie di isole, sia quella in cui vi sia un Allegato B, come da nostro disegno di legge, che sia specifico per le isole lagunari e lacustri. Naturalmente poi, a seconda di quello che deciderà la Commissione, si orienteranno tutti i nostri emendamenti agli altri articoli, che abbiamo predisposto, riguardanti temi come il comitato, il Fondo e via dicendo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

TIRABOSCHI (*FI-BP*). Intervengo molto rapidamente solo per anticipare l'intenzione di trasformare l'emendamento 2.24 in un ordine del giorno, per quello che ci aveva detto il Sottosegretario, che si sta impe-

gnando sulle questioni che riguardano il maggior coinvolgimento dei pescatori. Si tratta di un emendamento che prevede di aggiungere al comma 1, lettera *n*), in fine, le seguenti parole: «e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e dei loro rappresentanti nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine».

PRESIDENTE. Senatrice Tiraboschi, si riferisce all'emendamento riguardante la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse marine o a quello riguardante la raccolta dei rifiuti?

TIRABOSCHI (*FI-BP*). Mi riferisco alla raccolta dei rifiuti, affinché il mare, che è una risorsa, sia salvaguardato. Lo intendevo in quel senso: forse non è stato scritto bene.

PRESIDENTE. L'ho chiesto perché non ricordavo se avesse presentato un emendamento sia per l'una che per l'altra questione. Per quanto riguarda l'articolo 2, noto questo emendamento a sua firma, che però non so se riguarda l'argomento che poneva lei. Quindi le suggerisco di controllare con precisione quale sia l'emendamento che vuole trasformare in ordine del giorno, per poi fare la relativa comunicazione al momento della votazione. Al momento, all'articolo 2 non trovo emendamenti a sua prima firma o del suo Gruppo che parlano della questione della raccolta dei rifiuti dei pescatori. Potrà comunque effettuare un controllo e comunicare in un secondo momento la volontà di trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Procediamo ora con l'illustrazione degli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

PAPATHEU (*FI-BP*). L'emendamento 2.30 mira a dare supporto logistico a chi presta servizio come guardia costiera, garantendo una dignità di alloggio alle famiglie di coloro che fanno vigilanza all'interno delle isole, attraverso un accesso privilegiato all'assegnazione di edifici per finalità logistiche e di servizio.

NUGNES (*M5S*). Gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12 intervengono sugli obiettivi di sviluppo e valorizzazione per incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili. Secondo la nostra visione, tale produzione va integrata con sistemi di accumulo che, come abbiamo visto, sono anche in via sperimentale nelle isole proprio perché l'autonomia energetica di questi avamposti territoriali è molto importante. Chiaramente, rientra nella stessa visione sul consumo dell'energia anche l'efficientamento energetico, ovvero il non consumo, il risparmio energetico.

Per quanto riguarda nello specifico l'emendamento 2.12, esso mira a realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le isole minori potrebbero costituire modelli da cui partire per sviluppare e incrementare questi sistemi anche nel resto del Paese.

LA MURA (*M5S*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.5 e 2.27 relativi all'articolo 2 intitolato «Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori». In particolare, l'emendamento 2.5 interviene sul comma 1, che concerne l'incentivazione all'uso di veicoli a basso impatto ambientale.

Ho chiesto l'aggiunta delle parole «alimentati con tecnologie elettriche o ibride», perché ritengo sia necessario puntualizzare quali possano essere le tecnologie per questo ambito della mobilità sostenibile insulare.

L'emendamento mira poi a incentivare l'utilizzo delle piste ciclabili, quindi ritengo necessario che si inserisca anche la formula di *bike sharing*. Inoltre ritengo necessario, soprattutto sulle isole che hanno un territorio non pianeggiante, la previsione di utilizzo di bici elettriche che comporta, di conseguenza, l'installazione di colonnine di ricarica sul territorio.

L'emendamento 2.27 va a integrare la lettera *r*) del comma 1 che riguarda il mare, in particolare la portualità, quindi si chiede: l'elettrificazione delle banchine che andrebbe ad apportare miglioramenti alle emissioni di carburanti in atmosfera e in mare; di precludere l'accesso alle imbarcazioni non aventi motori elettrici o ibridi nelle aree marine protette; di prevedere nelle stesse aree l'utilizzo di barche ecologiche che sono diverse da quelle con motori elettrici, per esempio, quelle che utilizzano pannelli fotovoltaici; utilizzare campi di ormeggio compatibili con la presenza di praterie di *Posidonia oceanica*, pianta marina endemica del Mediterraneo.

Non ho previsto invece emendamenti relativi alla tutela degli ecosistemi lagunari insulari; ma visto che viene richiesta l'inclusione nel disegno di legge anche di quest'altra tipologia di isole, è chiaro che dobbiamo prendere atto della importanza ecologica di questo *habitat*. Parliamo di aree costiere di transizione tra mare e terra chiuse da dune sabbiose e che hanno peculiarità ecologiche fondamentali per la tutela, ad esempio, dell'avifauna. Alcune di esse protette dalla Convenzione di Ramsar per le zone umide. Quindi vorrei sapere se è possibile aggiungere emendamenti anche per le isole lagunari.

PRESIDENTE. Senatrice, le ricordo che, sebbene ci sia stata una discussione abbastanza condivisa fra i Gruppi sulla possibilità di allargare l'elenco delle isole, lo verremo a sapere con certezza a votazione avvenuta. Quindi al momento si tratta di una proposta e non posso dunque darle una risposta su una cosa che non è stata ancora votata e confermata.

Ricordo ai colleghi che l'illustrazione serve per dare contezza e conoscenza ai colleghi e per aiutare a comprendere la motivazione della presentazione di un emendamento, ma serve anche per evidenziare al relatore qualche emendamento in particolare, su cui il proponente chiede una particolare attenzione. Quindi sarebbe sempre preferibile, laddove ci sia qualche emendamento su cui volete si concentri l'attenzione in particolare, specificare anche il numero dell'emendamento stesso.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Intervengo per l'illustrazione degli emendamenti 2.9, 2.13, 2.14 e 2.15, che sono collegati all'emendamento

18.7, che ne è la conseguente traduzione sul piano operativo. In particolare, gli emendamenti sono volti ad estendere, fra le finalità e gli obiettivi della legge, relativamente alle fonti di energia rinnovabile, anche l'utilizzo e lo sviluppo di sistemi relativi all'accumulo dell'energia, per poterne avere un migliore utilizzo – anche per le considerazioni che sono state fatte sulle esigenze energetiche delle isole minori – l'elettrificazione delle banchine, anche in questo caso preferibilmente con energia da fonti rinnovabili, e la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione di energia. La *ratio* degli emendamenti è quella di permettere ai Comuni nel cui territorio ricadono le isole di poter immaginare, nei programmi di sviluppo che saranno presentati di anno in anno nel documento unico programmatico isole minori (DUPIM) e quindi individuati e comunicati all'associazione nazionale Comuni isole minori (ANCIM), anche interventi che siano operativi rispetto a queste finalità e a questi obiettivi.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, posso chiederle come organizzeremo i nostri lavori nella fase delle votazioni?

PRESIDENTE. Dopo l'illustrazione degli emendamenti, quando saranno disponibili i pareri, il rappresentante del Governo e il relatore esprimeranno i loro pareri e poi si inizierà con la votazione di ogni singolo emendamento. Su ciascun emendamento, avrà la facoltà di intervenire in dichiarazione di voto. L'illustrazione e la discussione in quella fase saranno terminate e quindi avrà la possibilità di intervenire in dichiarazione di voto su ciascun emendamento. Ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento del Senato, infatti, «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti».

FERRAZZI (PD). Quindi il Presidente aprirà la discussione sull'articolo e ci sarà direttamente la dichiarazione di voto da parte dei Gruppi?

PRESIDENTE. Prima c'è sempre l'espressione del parere da parte di relatore e Governo, poi metterò al voto ciascun emendamento e in quel momento si interverrà in dichiarazione di voto.

FERRAZZI (PD). Grazie, Presidente.

Passo dunque ad illustrare gli emendamenti all'articolo 2. L'emendamento 2.2 è una riformulazione, che fundamentalmente non modifica strutturalmente il testo base. Desidero poi attirare l'attenzione sull'emendamento 2.3, perché al comma 1, lettera *b*), si parla di «favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazione su banda larga, telemedicina, telelavoro (...)». Noi vorremmo essere un po' più incisivi e perentori, sostituendo la parola «favorire» con la parola «attivare», perché siccome questi sono servizi fondamentali per i cittadini, con il provvedimento in esame non vorremmo limitarci a favorirli, ma vorremmo attivarli direttamente.

L'emendamento 2.7 si riferisce alla richiesta avanzata alla Commissione da parte dell'ammiraglio, che, come il Gruppo di Forza Italia, anche noi abbiamo fatto nostra, perché nella logica del presidio dell'isola e dei servizi ci sembra una cosa importante. L'emendamento 2.8, a firma della collega Assuntela Messina, pone il tema del gettito derivante dal contributo di sbarco. Riteniamo che questo sia un tema importante da porre all'attenzione della Commissione.

L'emendamento 2.17 propone di «valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori anche trasferendo la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione». Dunque, a differenza del testo base, in cui si prevede solo il trasferimento degli immobili, riteniamo di inserire anche la sottoscrizione di appositi accordi di valorizzazione perché, per esempio, come si è visto in materia di federalismo demaniale, sulla carta ci sono progetti che funzionano, ma nella realtà, se non c'è un accordo di valorizzazione, c'è un trasferimento di fatto della proprietà dallo Stato, al demanio e agli enti locali, i quali sono perlopiù incapaci di valorizzare il bene, nel caso in cui non ci fosse già stato un progetto di valorizzazione. Scaduti i tre anni, nel caso del federalismo demaniale – ma in questo caso sarebbe la stessa fattispecie – il Comune si trova nella disponibilità di beni di cui non sa assolutamente cosa fare, che sono a suo carico nella ordinaria e straordinaria manutenzione, con conseguenti costi enormi. Quindi, quello che doveva diventare un bene per la valorizzazione dell'isola sotto la gestione del Comune, in caso di assenza di progetto di valorizzazione diventa un peso per lo stesso Comune. Inserire già nella norma che si deve porre una grande attenzione in proposito, fin dal principio, nell'accordo di valorizzazione, può facilitare la valorizzazione reale del bene. Dal punto di vista della norma in generale, si tratta di una differenziazione nell'ambito del federalismo demaniale fra demanio classico e quello tutelato dai beni culturali. Il secondo tipo di bene ha bisogno di un progetto di valorizzazione, ed è esattamente quello che chiediamo di inserire. D'altra parte, la storia sta dimostrando, purtroppo, che anche leggi importanti come quella citata, se non vengono accompagnate da progetti di valorizzazione veri e propri, diventano di fatto inefficaci.

La stessa questione di fondo viene ripresa negli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20. L'emendamento 2.23 propone di sostituire le parole «piccole e medie imprese (PMI), favorendo i» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo a», vista la fattispecie dell'isola. Dopodiché, il 2.28 vuole porre un'attenzione particolare, una sottolineatura, alla salvaguardia della flora e della fauna locali. Questa è la *ratio* degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

FERRAZZI (*PD*). Gli emendamenti all'articolo 3 sono conseguenti all'introduzione delle isole lacustri e lagunari abitate, quindi in diversi emendamenti ne chiediamo l'introduzione, laddove serve, e di conseguenza modifichiamo il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) in Documento unico di programmazione isole minori, lacustri e lagunari (DUPIML). Estendiamo quindi l'acronimo e inseriamo anche i Presidenti delle Regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, lacustri e lagunari abitate.

L'emendamento 3.3 prevede la presenza di tutti i rappresentanti quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole di cui all'Allegato A.

Con il 3.14 sostituiamo il periodo 2019-2025 con il periodo 2018-2021, per essere poi aggiornato ai fini della prossima programmazione europea 2021-2027.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). All'articolo 3 il mio Gruppo ha ritirato diversi emendamenti poiché assorbiti in emendamenti del relatore, in particolare relativamente alla rappresentanza, che era un tema che avevamo complessivamente affrontato. Quindi, essendo soddisfatti della sintesi fatta dal relatore, abbiamo ritenuto di ritirare gli emendamenti, fermo restando che le due questioni chiave che sono state analizzate erano la rappresentatività degli altri Comuni e gli eventuali meccanismi di garanzia per i Comuni che un domani non dovessero essere più compresi nell'AN-CIM.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

TIRABOSCHI (*FI-BP*). Signor Presidente, chiedo un'attenzione particolare da parte del relatore all'emendamento 4.12, che sostanzialmente destina una quota del Fondo (lo 0,5 per cento) alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate sulle isole minori dai sindaci e promosse di concerto con le Regioni di appartenenza.

Sappiamo che la parte più importante viene dedicata a tutte le opere di investimento, così come meglio descritte all'articolo 6, che parla proprio di perequazione infrastrutturale; però mi piacerebbe che una minima parte fosse destinata alle cosiddette spese di natura corrente per la valorizzazione di progetti.

FERRAZZI (*PD*). L'emendamento 4.1 chiede che alla realizzazione degli interventi in favore delle isole lacustri e lagunari siano destinate risorse in misura non inferiore al 10 per cento del Fondo di sviluppo delle isole minori.

In continuità con questo, nel 4.7 si pone attenzione al supporto per la progettazione perché molti Comuni – quasi tutti quelli di cui stiamo parlando – sono di piccole o piccolissime dimensioni e molto spesso gli uffici tecnici sono accorpati, ragion per cui non ci sono né le persone né le competenze per predisporre i progetti e seguire l'esecuzione dei lavori che dovrebbero essere finanziati attraverso il Fondo nazionale. Ecco quindi che si propone di destinare una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse a supporto della progettazione per i motivi di cui sopra.

L'emendamento 4.8 chiede di aggiungere le parole «della salute e dei trasporti», mentre il 4.10 estende il coinvolgimento, oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze, anche alla Conferenza unificata.

L'emendamento 4.14 è relativo al contributo di sbarco, di cui avevamo parlato in precedenza e prevede che «le entrate derivanti dal contributo di sbarco nonché quelle dalla tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze».

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). In parte alcuni argomenti sono stati già introdotti e illustrati dal collega Ferrazzi, col quale peraltro ci eravamo confrontati rispetto al testo inizialmente ipotizzato e depositato dal Gruppo della Lega, che distingueva isole marine e isole lacustri. L'impostazione, condivisa da tutti, volta ad inserire le isole lagunari all'interno dell'allegato B insieme alle isole lacustri, rende necessaria, rispetto alla proposta iniziale da noi avanzata, una diversa destinazione del Fondo. Nel testo da noi immaginato all'inizio, il 95 per cento del Fondo era destinato ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e il 5 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B. L'emendamento 4.6 è volto a ridefinire le destinazioni, assegnando rispettivamente il 90 per cento e il 10 per cento delle risorse alle isole delle due tabelle.

Mi permetto di spendere due parole sull'emendamento 4.12, che ha illustrato poco fa la collega Tiraboschi, relativo ad una specifica destinazione del Fondo, per dire che ne condividiamo lo spirito, al di là della specifica fissazione. Nell'impostazione complessiva riteniamo sia giusto chiarire – avendo inserito degli obiettivi molto estesi nell'articolo 2 e avendo previsto diverse possibilità nell'articolato successivo, con vari emendamenti aggiuntivi all'articolo 6 – che i Comuni possono attingere alla dotazione complessivamente assegnata e individuata dalla legge per tutti gli interventi e non solamente per le opere infrastrutturali: anche in questo caso chiedo però il supporto del relatore per averne la certezza. Anzi, dal nostro punto di vista è forse condivisibile che la percentuale di risorse che viene individuata non sia destinata solo allo sviluppo delle manifestazioni, ma anche al recupero delle emergenze storiche, artistiche, culturali e monumentali e allo sviluppo delle produzioni locali. L'idea è che si possa attingere complessivamente e che ogni Comune possa decidere cosa chiedere in funzione delle rispettive esigenze. Mi premeva dire comunque che condividiamo tali finalità, e che si ritrovano in altri emendamenti agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAPATHEU (*FI-BP*). Signor Presidente, l'emendamento 5.4 prevede, in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia, la possibilità di stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro, volta ad incentivare l'occupazione, destagionalizzando, perché si aumenta il periodo di lavoro per le nuove e per le vecchie imprese, riconoscendo contributi e sgravi fiscali a chi assume per un periodo di otto mesi. Ciò ovviamente permetterebbe anche un miglioramento dei servizi prestati.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Intervengo per illustrare l'emendamento 5.3, che è diretta conseguenza dell'estensione del provvedimento alle isole lacustri. Esso stabilisce che, per gli eventuali interventi previsti, si fa riferimento alle attività delle imprese comprese non nel territorio del Comune, ma nel territorio isolano, perché diversamente non sarebbe giusto e corretto.

NASTRI (*Fdi*). L'emendamento 5.0.3 intende favorire le piccole e medie imprese che risiedono nelle isole minori, che oggettivamente sono molto svantaggiate rispetto a quelle delle altre aree del Paese.

Per quel che riguarda il discorso della zona franca, si tratta di agevolazioni previste dal comma 341 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e si applicano alle piccole e alle microimprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica, a partire dal 1° dicembre 2018. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Segnalo al relatore che si tratta sicuramente di un emendamento importante, perché tende a sviluppare l'attività economica in queste isole, che come dicevo in precedenza sono svantaggiate rispetto ad altre zone del Paese. Quando parliamo di attività economica ci riferiamo alle piccole e medie imprese, ai commercianti, agli artigiani e anche alle aziende turistiche. Quindi questa misura è fondamentale proprio per dare sviluppo a queste isole, che continueremo a considerare «minori» finché non consentiremo loro uno sviluppo necessario a far girare l'economia e a creare posti di lavoro.

FERRAZZI (*PD*). L'emendamento 5.1 riformula il testo dell'articolo, mentre l'emendamento 5.5 sopprime il secondo e il terzo comma dello stesso. Secondo noi queste proposte rendono il testo più incisivo, ma ne discuteremo in fase di votazione. Con l'emendamento 5.8 anche noi inseriamo il tema della valorizzazione e del sostegno alle imprese all'interno delle isole attraverso la facoltà di stipulare contratti stagionali di lavoro –

e mi pare che su questo tema ci sia ampia convergenza – che prevedano l’assunzione di un lavoratore per una durata minima di otto mesi, con vincolo triennale e dunque anche con agevolazioni contributive.

L’emendamento 5.0.1 inserisce i Comuni di Lampedusa e Pantelleria tra i territori extradoganali; ricordo che di questo tema abbiamo già discusso nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l’accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAPATHEU (*FI-BP*). L’emendamento 6.2 è volto ad aumentare da 30 a 60 giorni il termine previsto nell’articolo, per concedere tempo sufficiente a chi viene convocato di organizzare i tavoli tecnici. Ritengo infatti che, oltre alle istituzioni, debbano essere coinvolte anche le categorie maggiormente rappresentative delle isole, in modo che possano fornire una «fotografia» delle reti fognarie, stradali o aeroportuali, per chiarire, anche dal punto di vista dei privati, quali sono i problemi da affrontare nell’isola.

L’altro emendamento fondamentale a questo articolo è l’emendamento 6.11, riguardante il pareggio del bilancio che è supportato dalla sentenza n. 247 del 2017, secondo cui il pareggio del bilancio in questi casi potrebbe essere derogato, come nel caso specifico di Lipari, che in effetti ha una dotazione di 12 milioni di euro, che però non può utilizzare, per via delle norme sul patto di stabilità. Si prevede dunque una deroga assistita però dalla citata sentenza della Corte costituzionale che la rafforza.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd’Az*). Intervengo per illustrare gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.5 che riguardano i differenti aspetti dell’impostazione alla base del disegno di legge n. 757, presentato dal Gruppo della Lega, che mirano ad estendere la possibilità per i Comuni di puntare sulle proprie eccellenze e di valorizzarle, come ricordavo anche in un precedente intervento all’articolo 4. In particolare, l’emendamento 6.0.1 riguarda il censimento e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale; il 6.0.3 il censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche; il 6.0.5 il censimento e la valorizzazione delle piccole produzioni locali. Per quest’ultimo emendamento tengo a precisare che abbiamo inserito anche la definizione di piccole produzioni locali, la medesima contenuta in un disegno di legge depositato e assegnato attualmente alla Commissione agricoltura del Senato da parte del Gruppo della Lega, volto proprio alla promozione in generale – non solo nel caso delle isole minori, ma sull’intero territorio nazionale – delle piccole produzioni locali.

Siamo contenti, come ha anticipato la collega Tiraboschi, che ci sia una convergenza, con la presentazione di emendamenti analoghi anche da parte del Gruppo di Forza Italia, perché testimonia una comune sensibilità sul tema, oltre che di tutta la maggioranza, anche da parte dell'opposizione.

FERRAZZI (*PD*). L'emendamento 6.6 sposta semplicemente la data entro la quale i Comuni trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, comprensiva dei progetti di adeguamento alle infrastrutture. Riteniamo infatti che trenta giorni possano essere pochi, ragion per cui ampliamo il termine a sessanta giorni.

Con l'emendamento 6.9 proponiamo di eliminare le parole: «da adottare per il periodo 2019-2025»: la legge varrà, finché non verrà modificata, per un periodo molto più esteso.

Il 6.10 chiede che per i Comuni delle isole minori di cui all'allegato A siano escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 238. È una logica di agevolazione per i Comuni piccoli per lo svincolo dal Patto di stabilità.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAPATHEU (*FI-BP*). L'emendamento 7.7 limita il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

FERRAZZI (*PD*). L'emendamento 7.3 semplicemente chiede di sopprimere i commi 1 e 2, di cui abbiamo già diffusamente parlato perché oggetto dell'attenzione da parte della Commissione affari costituzionali, data la delicatezza del tema della strumentazione urbanistica legata a una giusta pianificazione del territorio per evitare deroghe pericolose. Con l'emendamento 7.9 chiediamo la facoltà, per le amministrazioni pubbliche interessate, di procedere, di anno in anno, entro il mese di dicembre, alla verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica del territorio dell'isola. È già presente nel testo; lo semplifichiamo conferendo questo esercizio alle amministrazioni pubbliche in generale ma anche a quelle vicine al territorio. Da ultimo, il 7.11 riguarda sempre limiti di spesa per il personale nella logica della valorizzazione e del sostegno, quindi si chiede che i limiti di spesa di cui all'articolo 89, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applichino alle amministrazioni locali dei Comuni ricadenti nelle isole minori.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 8.18. Allo stato attuale si prevede la possibilità di favorire le realtà esistenti; noi siamo ottimisti e riteniamo che questo disegno di legge sia importante e che si debba prendere in considerazione anche la possibilità di nascita di nuove strutture associative e di volontariato, e che quindi sia possibile estendere anche ad esse gli eventuali interventi che le amministrazioni comunali dovessero prendere in esame.

PAPATHEU (*FI-BP*). Signor Presidente, gli emendamenti 8.9 e 8.11 contengono puntualizzazioni al fine di garantire un diritto alla salute anche agli abitanti delle isole. Poiché alcuni punti nascita, pur essendo stati chiusi, potrebbero essere non considerati chiusi ma esistenti, a mio avviso è bene introdurre la specifica «o ripristinati». Allo stesso modo, si chiede la presenza dei servizi sanitari «in numero adeguato» alla popolazione.

FERRAZZI (*PD*). L'emendamento 8.2 riscrive il comma 1, secondo noi dandogli una maggiore incisività perché riteniamo che la presenza di un presidio sanitario adeguato all'interno delle isole sia forse il servizio più importante da assicurare ai cittadini che vi abitano. Conseguentemente, si chiede una riformulazione del secondo periodo del comma 1 per andare più nel dettaglio in modo tale da fugare la possibilità di un'interpretazione riduttiva circa la presenza di presidi sanitari di qualità in queste isole. Abbiamo voluto fare un'introduzione generale, in cui si rimarca l'importanza, e poi una distribuzione puntuale, servizio per servizio, subservizio per subservizio, in modo tale che, all'interno di questi territori, si possa garantire in modo dettagliato il servizio di cui stiamo parlando.

L'emendamento 8.7, in riferimento a strutture, medici, pronto soccorso e infermieri, aggiunge la puntualizzazione «in numero adeguato».

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

SUDANO (*PD*). Signor Presidente, gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.7 hanno più o meno lo stesso fine, ovvero poter garantire l'istruzione scolastica, perlomeno l'istruzione obbligatoria. A tal proposito si chiede di prevedere graduatorie per ogni plesso scolastico o graduatorie per le singole isole, ovviamente attraverso l'adozione di un protocollo di intesa con il Ministero dell'istruzione. Con l'emendamento 9.7, qualora non siano pre-

senti sul territorio delle isole plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo, si chiede la previsione di misure di sostegno economico alle famiglie che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 10, ne dispongo l'accantonamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Intervengo per illustrare gli emendamenti 11.8 e 11.9. Abbiamo scelto di presentare questi due emendamenti all'articolo 11, perché già in questo articolo si coglie la volontà di procedere ad accordi relativi all'università e al credito e riteniamo che i due emendamenti possano completare il quadro proposto da tale articolo. L'emendamento 11.8 prevede la possibilità per i Comuni dell'allegato A e dell'allegato B di procedere con la stipula di convenzioni per favorire il servizio postale universale nelle isole, anche in deroga alle indicazioni relative al mantenimento degli uffici postali. L'emendamento 11.9, al fine di fornire il servizio alle numerose isole che hanno un flusso turistico e un numero di presenze importanti, prevede degli strumenti affinché sia possibile installare sportelli automatici di tipo Bancomat e Pagobancomat nel territorio isolano. Spesso questo servizio non è presente perché soprattutto nelle isole minori o poco abitate non c'è la presenza di istituti di credito e quindi questo potrebbe essere un intervento molto importante.

PAPATHEU (*FI-BP*). L'emendamento 11.0.2 si riferisce al sistema idrico integrato ed è volto a realizzare un'autonomia già prevista dalla legge per i Comuni con una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. L'introduzione di questa deroga si giustifica perché l'isola non riesce realisticamente a gestire questo sistema e a lavorare con le auto, che sono appunto sulla terraferma. Quindi questo emendamento permetterebbe di rafforzare ulteriormente quanto già previsto dall'attuale ordinamento giuridico.

SUDANO (*PD*). Intervengo per illustrare l'emendamento 11.0.1, di cui avevamo già parlato la scorsa settimana, signor Presidente. Nel testo del disegno di legge non viene infatti evidenziato a sufficienza il problema del sistema idrico integrato. Se ne parla infatti genericamente nell'articolo 2, ma non è stato previsto un articolo apposito. Invece il problema dell'acqua è un problema serissimo per le isole minori e anche i costi che i loro cittadini pagano per l'acqua non sono allineati con le tariffe che pagano gli altri cittadini italiani. Credo dunque che bisogna prevedere una deroga rispetto al sistema idrico integrato, innanzitutto stabilendo che possano at-

tuarlo autonomamente e di conseguenza possano scegliere le gestioni migliori per il loro territorio. Soprattutto esse devono poter accedere al Fondo per la realizzazione dei dissalatori o dei sistemi di riuso delle acque reflue e per realizzare quell'impiantistica, che per un piccolo Comune comporta grandi spese e da solo non riesce a sostenere.

FERRAZZI (*PD*). L'emendamento 11.4 prevede che i Comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possano stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di soddisfare le richieste dell'isola. L'emendamento 11.7, a proposito di tale attivazione da parte dei Comuni, previa indicazione di bandi, sostituisce la parola «attivano» con le parole «possono attivare». Non è un cambiamento fondamentale, ma è preferibile concedere una facoltà in luogo di prevedere un obbligo a cui i Comuni devono corrispondere.

PRESIDENTE. In effetti, proprio su questo punto è stata fatta un'osservazione da parte della 1^a Commissione permanente e dunque non è proprio un tema irrilevante.

Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAPATHEU (*FI-BP*). Con l'emendamento 12.2 evidenziamo la necessità di istituire dei tavoli tecnici, anche grazie all'intervento della Regione. Attualmente il costo di trasporto per queste isole, infatti, a parità di distanza risulta superiore, a volte anche di tre volte, rispetto a quello sulla terraferma. Quindi auspichiamo che con questo tavolo tecnico si possa gradualmente arrivare ad una condizione non dico di vantaggio, ma quantomeno di parità nel costo di trasporto, rispetto ad analoghe distanze sulla terraferma.

MESSINA Assuntela (*PD*). Con l'emendamento 12.8 proponiamo di sopprimere il comma 3 dell'articolo 12, secondo cui «le Regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri».

FERRAZZI (*PD*). L'emendamento 12.3 è forse quello più corposo, perché riguarda il potenziamento del servizio di trasporto, in particolare con gli elicotteri, laddove dovessero essere necessari, per evidenti motivi. L'emendamento 12.14 stabilisce che «le Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche». Questa previsione si aggiunge ai commi che ci sono già. È infatti evidente quanto sia importante il tema del trasporto all'interno dell'isola e per l'accesso alla stessa.

Con l'emendamento 12.16 si propone di inserire un'agevolazione relativa ai prezzi al consumo per le isole minori ed è a firma della senatrice Cirinnà e del sottoscritto. Ricordo poi l'emendamento 12.21, collegato al precedente, che prevede un contributo alla copertura finanziaria dei costi del trasporto marittimo, in particolare legato allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Queste ci sembrano dunque operazioni importanti per rispondere alle esigenze delle isole.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAPATHEU (*FI-BP*). Ribadendo quanto anticipato in un mio precedente intervento, puntualizzo che l'emendamento 13.3 mira a ripristinare definitivamente le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori di Elba, Ischia e Lipari.

SUDANO (*PD*). Anch'io, come la collega, pongo il problema dei tribunali nelle sedi distaccate perché in realtà queste sedi sono tuttora esistenti e prorogate di anno in anno, quindi, proprio per il disagio che si vive e la precarietà del sistema giudiziario, sarebbe bene poterle rendere definitivamente operative.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAPATHEU (*FI-BP*). Presidente, con l'emendamento 14.2 chiedo l'istituzione di una commissione che sia in grado di individuare le criticità connesse alla subsidenza, al dissesto idrogeologico e a tutto quello che riguarda le isole che, in effetti, sfugge al monitoraggio e al controllo degli enti e che l'istituenda commissione vigili costantemente e periodicamente su tali criticità.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAPATHEU (*FI-BP*). Signor Presidente, gli emendamenti intervengono sulla gestione dei rifiuti.

Con l'emendamento 15.5 chiediamo la previsione di sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati nonché una riduzione della tassa sui rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno. Spesso, infatti, imprese che di fatto sono chiuse si vedono costrette a pagare la tassa dei rifiuti anche nei periodi in cui non producono rifiuti. Chiedo poi una copertura integrale per chi invece si allinea a un comportamento da noi ritenuto virtuoso, e cioè per quelle imprese che riescono a fare la raccolta differenziata con tutti i sistemi disponibili che ci sono stati illustrati anche nel corso delle audizioni, tra cui la tecnica di polverizzare il vetro, che naturalmente comporta un abbassamento dei costi di trasporto e di tutto il materiale di imballaggio. Si chiede pertanto uno sgravio fiscale pari al 100 per cento e non al 50 per cento come attualmente previsto dal disegno di legge.

FERRAZZI (*PD*). Abbiamo presentato anche noi emendamenti simili nella logica degli sgravi e della riduzione del periodo di pagamento dei tributi relativi ai rifiuti in base alla reale apertura. D'altra parte, questo tema ci era stato sottoposto da molti, quindi lo rilanciamo nella discussione di questa Commissione attraverso i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, su cui sono stati presentati alcuni.

MESSINA Assuntela (*PD*). L'emendamento 16.0.1 mira a contenere la produzione con conseguente dispersione dei rifiuti di confezionamento e imballaggio dei prodotti ittici; quindi predispone l'esclusivo utilizzo di contenitori e materiali di imballaggio realizzati con materiale naturale biodegradabile. Questo ha come conseguenza anche la possibilità di incoraggiare l'acquisto di un credito di imposta del 50 per cento delle spese sostenute. Penso sia un tema rilevante; già dieci anni fa l'Unione europea è intervenuta sulla questione e soprattutto noi, attraverso la nostra azione, dobbiamo sempre tenere presente l'importanza di garantire un buono stato ambientale.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

PAPATHEU (*FI-BP*). Presidente, l'emendamento 17.4 chiede che al comma 1, dopo la parola: «marittimo» si aggiungano le seguenti: «nonché quelle gravanti dal vincolo di uso civico». In tal modo le amministrazioni locali ne possono disporre, essendo beni al servizio della collettività.

MESSINA Assuntela (PD). L'emendamento 17.6 chiede che sempre al comma 1 siano aggiunte le parole: «anche marittimo e delle infrastrutture portuali di natura turistico-ricettiva». Ci sembra un'aggiunta importante perché migliorativa nella specificazione dell'intervento, quindi va a sollecitare con maggiore attenzione questioni anche turistiche.

FERRAZZI (PD). L'emendamento 17.2 chiede che al comma 1, la parola: «trasferiscono» venga sostituita con le seguenti: «possono trasferire» affinché sia una facoltà delle Regioni e non un dovere.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, su cui sono stati presentati emendamenti.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Presidente, così come per alcuni interventi precedenti abbiamo ritenuto debba esserci uno stretto legame tra enunciazioni e obiettivi di cui all'articolo 2 e all'articolato successivo, quindi con l'emendamento 18.7 proponiamo di introdurre la possibilità per i Comuni di elaborare e attuare una serie di interventi relativi all'efficientamento energetico nonché di favorire la mobilità sostenibile e incentivare l'uso di veicoli elettrici (in particolare al punto 2-*quater*) prevedendo anche l'installazione di colonnine di distribuzione di energia elettrica sui territori isolani.

L'ABBATE (M5S). L'emendamento 18.4 interviene sul tema dello sviluppo sostenibile, del *mix* energetico di queste isole che chiaramente è molto importante dal punto di vista della loro sostenibilità.

In audizione abbiamo sentito parlare di pannelli fotovoltaici, di eolico e la cosa è apparsa un po' strana perché, parlando di isole, a mio avviso doveva essere considerato anche il ricorso all'energia cinetica del movimento delle onde marine. Questa tecnologia non è solo in fase di studio; ci sono già prototipi esistenti e non c'è bisogno nemmeno che ci siano onde molto grandi; ci sono sistemi alternativi che potrebbero andare bene per le nostre isole, quindi per il nostro Mar Mediterraneo. È stata inserita questa piccola particolarità, parlando di utilizzo di migliore tecnica disponibile. Nel momento in cui parlo di BAT metto in condizioni chi c'è dall'altra parte di visionare tutto l'esistente, ovvero scegliere la migliore tecnologia che dovrà essere applicata al caso specifico.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

FERRAZZI (PD). A proposito della clausola di salvaguardia, l'emendamento 19.1 prevede che, dopo il comma 1, sia inserito il comma 1-bis, secondo cui: «Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai Comuni di cui all'allegato A nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle direttive 75/268/CEE e 72/159/CEE».

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Illustro l'emendamento 20.2, su cui c'è una visione comune con il resto della maggioranza e in particolare con il Presidente, anche perché, come avevamo segnalato in apertura del dibattito e nella discussione generale, rispetto al testo iniziale che eredita un'impostazione proveniente dalla passata legislatura, abbiamo una visione comune per l'individuazione dei fondi da utilizzare. Abbiamo dunque ritenuto di indicare una provenienza differente, coerente con la linea complessiva del Governo rispetto al gioco d'azzardo. È un tema su cui siamo già intervenuti e su cui c'è piena condivisione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori rinunciano ad illustrare i rimanenti emendamenti, dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Avendo i presentatori rinunciato ad illustrare l'emendamento Tit.1, ne dispongo l'accantonamento.

Abbiamo dunque completato l'illustrazione degli emendamenti a tutti gli articoli.

NUGNES (M5S). Avrei voluto dirlo all'inizio della seduta, ma lo comunico ora. Chiedo di aggiungere la mia firma, come Capogruppo, a tutti gli emendamenti presentati dai colleghi del MoVimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Voglio ricordare, in linea generale, che l'aggiunta di firma può servire anche per evitare che, in fase di votazione, manchi il proponente.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

ALLEGATO

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 497****G/497/1/13**

MORONESE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 497 riguardante la
«Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»;

premessi che:

le isole minori rappresentano un valore unico sotto il profilo natu-
ralistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi
sono conservate;

considerato che:

si ritiene fondamentale intervenire al fine di preservare l'attività
agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popola-
zione sulle isole minori;

spetta agli Stati membri comunicare alla Commissione i limiti
delle zone svantaggiate nelle quali si propongono di applicare tutte o parte
delle misure comprese nel regime particolare di aiuti, nonché le relative
informazioni;

impegna il Governo:

ad attivarsi, affinché, previa istruttoria caso per caso, i territori in-
sulari, appartenenti ai Comuni di cui all'Allegato A, siano inseriti nell'e-
lenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle Direttive 75/
268/CEE e 72/159/CEE.

G/497/2/13

IL RELATORE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge quadro per lo
sviluppo delle isole minori» (AS 497),

premessi che:

le aree marine protette sono presenti in numerose isole minori;
gli ecosistemi presenti nelle aree marine protette ricadenti nei comuni delle isole sono rilevanti per le caratteristiche naturali, fisiche nonché per la presenza di flora e fauna marine;

considerato che:

la presenza di imbarcazioni non ecologiche può compromettere gli ecosistemi presenti nelle suddette aree;

impegna il Governo a:

precludere l'accesso alle imbarcazioni con motori non elettrici o ibridi nelle aree marine protette al fine di evitare la compromissione degli ecosistemi presenti nelle suddette aree.

G/497/3/13

IL RELATORE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge AS 497 riguardante la «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»;

premessi che:

ogni anno circa otto milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare;

il Mediterraneo risulta essere tra le aree maggiormente colpite;

considerato che:

la plastica finisce nelle reti da pesca e viene raccolta dai pescatori nell'esercizio della loro attività;

impegna il Governo a:

adottare, con appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le agevolazioni fiscali limitate nel tempo ai fini di sviluppo alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

Art. 1.**1.1**

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPATHEU, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

1.2

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPATHEU, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».

1.3

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate»;*

c) *sostituire l'Allegato A con il seguente:*

Allegato A

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
NA	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamicciola Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco Ameno
			Barano d'Ischia
			Serrara Fontana
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventotene
SP	Palmaria	2,0	Portovenere
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Torres
OT	La Maddalena	19,6	La Maddalena
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	
	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	Carloforte
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antioco
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedusa e Linosa
	Linosa	5,4	
ME	Lipari	37,6	Lipari
	Alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	
	Stromboli	12,6	
	Vulcano	21,0	
	Panarea	3,4	
ME	Salina	26,4	Santa Maria Salina
			Malfa
			Leni
PA	Ustica	8,6	Ustica
TP	Favignana	18,6	Favignana
	Levanzo	5,6	
	Marettimo	12,3	
TP	Pantelleria	83,0	Pantelleria
GR	Giglio	23,8	Isola del Giglio
	Giannutri	2,6	
LI	Capraia	19,0	Capraia Isola
LI	Elba	223,5	Campo nell'Elba

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
			Capoliveri
			Marciana
			Marciana Marina
			Porto Azzurro
			Portoferraio
			Rio Marina
			Rio Nell'Elba
VE	Isola della laguna Veneta – Lido		
	Isola della laguna Veneta – Murano		
	Isola della laguna Veneta – Pellestrina		
	Isola della laguna Veneta – Burano		
	Isola della laguna Veneta – Sant'Erasmo		
	Isola della laguna Veneta – Mazzorbo		
	Isola della laguna Veneta – Vignole		
	Isola della laguna Veneta – Torcello		
	Isola della laguna Veneta – San Giorgio		
	Isola della laguna Veneta – San Michele		
	Isola della laguna Veneta – San Clemente		
	Isola della laguna Veneta – San Francesco del deserto		
	Isola della laguna Veneta – Marzobetto		
	Isola della laguna Veneta – San Lazzaro degli Armeni		
GO	Isole della laguna di Grado – (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)		
BS	Isole lago Iseo – Monte Isola		
BS	Isole del lago di Garda		
NO	Isola d'Orta – San Giulio		
VCO	Isole Borromeo – (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)		
PE	Isole del lago Trasimeno – Isola Maggiore		
TP	Isole dello Stagnone		

1.4

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Apportare le seguenti modificazioni:

d) *Al comma 1, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate»;*

e) *Al comma 2, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate»;*

f) *Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'Allegato A» inserire le seguenti: «nonché dai comuni delle isole lacustri e lagunari abitate di cui all'allegato B» e sostituire le parole: «nelle isole minori» con le seguenti: «nelle medesime isole»;*

g) *dopo l'Allegato A aggiungere il seguente:*

Allegato B

Provincia	Isola lagunare o lacustre abitata
VE	Isola della laguna Veneta – Lido
	Isola della laguna Veneta – Murano
	Isola della laguna Veneta – Pellestrina
	Isola della laguna Veneta – Burano
	Isola della laguna Veneta – Sant'Erasmus
	Isola della laguna Veneta – Mazzorbo
	Isola della laguna Veneta – Vignole
	Isola della laguna Veneta – Torcello
	Isola della laguna Veneta – San Giorgio
	Isola della laguna Veneta – San Michele
	Isola della laguna Veneta – San Clemente
	Isola della laguna Veneta – San Francesco del deserto
	Isola della laguna Veneta – Marzobetto
	Isola della laguna Veneta – San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado – (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)
BS	Isole lago Iseo – Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
NO	Isola d'Orta – San Giulio
VCO	Isole Borromee – (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)
PE	Isole del lago Trasimeno – Isola Maggiore
TP	Isole dello Stagnone

1.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, dopo le parole: «per la crescita delle isole minori» inserire le seguenti: «marine, lagunari e lacustri».

1.6

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPANATHU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo le parole: «isole minori;» aggiungere le seguenti: «marine e lacustri».

1.7

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni e gli altri enti territoriali interessati».

1.8

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPANATHU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».

1.9

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole: «dai comuni delle isole di cui all'allegato A in sinergia con le regioni interessate.».

1.11

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, TIRABOSCHI, MALLEGGNI

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'allegato A» con le seguenti: «di cui agli allegati A e B».

Conseguentemente, sostituire l'allegato A, con i seguenti:

Allegato A
(Articolo 1, comma 3)

ISOLE MARITTIME

N.	provincia	isola	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
1	AG	Lampedusa	3.391	20,2	197
2	AG	Linosa	392	5,3	73
3	FG	Capraia	–	1	1
4	FG	San Domino	210	2,5	84
5	FG	San Nicola	136	1	136
6	GR	Giannutri	3	2,32	1
7	GR	Giglio	1.711	21	81
8	LI	Capraia	323	19	17
9	LI	Gorgona	135	2,23	60
10	LI	Elba	31.660	223	142
11	LI	Pianosa	–	10	–
12	LT	Ponza	3.782	10	378
13	LT	Santo Stefano	–	0,5	–
14	LT	Ventotene	508	1,5	338
15	ME	Alicudi	129	5,1	25
16	ME	Filicudi	160	9,5	16
17	ME	Lipari	8.652	37,6	230
18	ME	Panarea	268	3,4	78
19	ME	Salina	2.193	26,8	81
20	ME	Stromboli	393	12,6	31
21	ME	Vulcano	434	21	20
22	NA	Capri	14.117	10,26	1.376
23	NA	Ischia	62.800	46,3	1.356
24	NA	Procida	10.614	4,1	2.588
25	Pa	Ustica	1.086	8	135
26	Sp	Palmaria	55	2	27
27	SS	Asinara	300	51,9	5
28	SS	Caprera	73	15,7	4

N.	provincia	isola	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
29	SS	La Maddalena	10.724	19,6	547
30	SS	Molara (Olbia)	-	-	-
31	SS	Razzoli (La Maddalena)	-	-	-
32	SS	Santa Maria	-	-	-
33	SS	Santo Stefano	-	2	-
34	SS	Spargi	-	1,7	-
35	SS	Tavolara (Olbia)	-	6	-
36	SV	Gallinara	-	0,11	-
37	SV	Bergeggi	-	0,003	-
38	SU	San Pietro	6.849	50	136
39	SU	Sant'Antioco	14.475	108,9	132,92
40	TP	Favignana	3.666	19	192
41	TP	Levanzo	229	5,6	41
42	TP	Marettimo	822	12,3	67
43	TP	Pantelleria	8.327	84,5	98,54
44	TP	Formica	-	0,2	-
45	TP	Isole dello Stagnone	-	5,4	-
46	VE	Burano	2.427	0,21	11.508,5
47	VE	Murano	4.324	1,17	3695,4
48	VE	Sant'Erasmus	723	3,26	221,8
49	VE	Torcello	17	0,4417	45,3

Allegato B
(Articolo 1, comma 3)

ISOLE LACUSTRI

N.	prov	isola	lago	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
1	BS	Monte Isola	Lago d'Iseo	1.740	12,61	137,99
2	CO	Comacina	Lago di Como	2	0,075	-
3	SU		Lago Mulargia	-	-	-
4	PG	Maggiore	Lago Trasimeno	15	0,24	145,83
5	PG	Polvese	Lago Trasimeno	-	0,69	-
6	VCO	Isole Borromee	Lago Maggiore	99	0,18	550

Conseguentemente ancora, sostituire le parole: «di cui all'allegato A», ovunque ricorrano, con le seguenti: «di cui agli allegati A e B».

1.12

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGI, TIRABOSCHI

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «sentiti gli altri enti territoriali», aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

1.13

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Al comma 3, dopo le parole: «sentiti gli altri enti territoriali» aggiungere le seguenti: «e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».

1.14

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Sostituire l'Allegato A con il seguente:

ALLEGATO A

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
NA	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamicciola Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco Ameno
			Barano d'Ischia
			Serrara Fontana
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventotene
SP	Palmaria	2,0	Portovenere
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Torres
OT	La Maddalena	19,6	La Maddalena
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	
	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	Carloforte
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antioco
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedusa e Linosa
	Linosa	5,4	
ME	Lipari	37,6	Lipari
	Alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	
	Stromboli	12,6	
	Vulcano	21,0	
	Panarea	3,4	
ME	Salina	26,4	Santa Maria Salina
			Malfa
			Leni
PA	Ustica	8,6	Ustica
TP	Favignana	18,6	Favignana
	Levanzo	5,6	
	Marettimo	12,3	
TP	Pantelleria	83,0	Pantelleria
GR	Giglio	23,8	Isola del Giglio
	Giannutri	2,6	
LI	Capraia	19,0	Capraia Isola

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
LI	Elba	223,5	Campo nell'Elba
			Capoliveri
			Marciana
			Marciana Marina
			Porto Azzuro
			Portoferraio
			Rio Marina
			Rio nell'Elba
VE	Isola della laguna Veneta - Lido		
	Isola della laguna Veneta - Murano		
	Isola della laguna Veneta - Pellestrina		
	Isola della laguna Veneta - Burano		
	Isola della laguna Veneta - Sant'Erasmo		
	Isola della laguna Veneta - Mazzorbo		
	Isola della laguna Veneta - Vignole		
	Isola della laguna Veneta - Torcello		
	Isola della laguna Veneta - San Giorgio		
	Isola della laguna Veneta - San Michele		
	Isola della laguna Veneta - San Clemente		
	Isola della laguna Veneta - San Francesco del deserto		
	Isola della laguna Veneta - Marzobetto		
	Isola della laguna Veneta - San Lazzaro degli Armeni		
GO	Isole della laguna Grado - (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Mergo)		
BS	Isole lago Iseo - Monte Isola		
BS	Isole del lago di Garda		
NO	Isola d'Orta-San Giulio		
VCO	Isole Borromeo - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)		
PE	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore		
TP	Isole dello Stagnone		

1.15

SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

All'Allegato A aggiungere le seguenti voci:

SS	Budelli	1	1,6	1
CI	Sant'Antioco	11.174	108	103,46

1.16

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

All'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 3, inserire le seguenti voci:

SV	GALLINARA	-	0,11	-
SV	BERGEGGI	-	0,03	-
SU	SANT'ANTIOCO	14.475	108,9	132,92

1.17

SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo l'Allegato A aggiungere il seguente:

ALLEGATO B

Provincia	Isola lagunare o lacustre abitata
VE	Isola della laguna Veneta - Lido
	Isola della laguna Veneta - Murano
	Isola della laguna Veneta - Pellestrina
	Isola della laguna Veneta - Burano
	Isola della laguna Veneta - Sant'Erasmus
	Isola della laguna Veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna Veneta - Vignole
	Isola della laguna Veneta - Torcello
	Isola della laguna Veneta - San Giorgio
	Isola della laguna Veneta - San Michele
	Isola della laguna Veneta - San Clemente
	Isola della laguna Veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna Veneta - Marzobetto

Provincia	Isola lagunare o lacustre abitata
	Isola della laguna Veneta – San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado – (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)
BS	Isole lago Iseo – Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
NO	Isola d’Orta – San Giulio
VCO	Isole Borromeo – (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)
PE	Isole del lago Trasimeno – Isola Maggiore
TP	Isole dello Stagnone

1.18

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo l'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 3, aggiungere il seguente:

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 3)

ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Provincia	Isola	Lago	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
BS	Monte Isola	Lago d’Iseo	1.740	12,61	137,99
CO	Comacina	Lago di Como	2	0,075	–
GO	Isole della Laguna di Grado (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)	Laguna di Grado	–	–	–
PG	Maggiore	Lago Trasimeno	15	0,24	145,83
PG	Polvese	Lago Trasimeno	–	0,69	–
SU		Lago Mulargia	–	–	–
VCO	Isole Borromeo	Lago Maggiore	99	0,18	550
VE	Burano	Laguna di Venezia	2.427	0,21	11.508,5
VE	Murano	Laguna di Venezia	4.324	1,17	3695,7
VE	Sant’Erasmo	Laguna di Venezia	723	3,26	221,8
VE	Torcello	Laguna di Venezia	17	0,4417	45,3

1.19

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, e delle isole di cui all'allegato B, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

1.20

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTAEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 4, dopo le parole: «naturali e culturali» aggiungere le seguenti: «ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente.».

1.21

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 4, sostituire le parole: «, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive,» con le seguenti: «ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente nonché la valorizzazione delle potenzialità produttive presenti,».

1.22

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Al comma 4, dopo le parole: «anche costituiti in consorzio», aggiungere le seguenti: «, le associazioni e i consorzi turistici, le reti di impresa.».

1.23

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Al comma 4, dopo le parole: «anche costituiti in consorzio,» aggiungere le seguenti: «le associazioni e i consorzi turistici, le reti di impresa.».

1.24

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.»

1.25

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni» inserire le seguenti: «e i comuni.».

1.26

IL RELATORE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per isole minori si intendono le isole marittime e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato».

Allegato A
(Articolo 1, comma 3)

ELENCO ISOLE MINORI

ISOLE MARITTIME

Prov.	Isola	Fonte	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
AG	Lampedusa		3.991	20.2	197
AG	Lampione	L. 448	-	0.036	
AG	Linosa		392	5.3	73
FG	Capraia		-	1	1
FG	Pianosa	L. 448	-	0.13	-
FG	San Domino		210	2.5	84
FG	San Nicola		136	1	136
GR	Formiche di Grossetto	L. 448	-	0.0015	
GR	Giannutri		3	2.32	1
GR	Giglio		1.711	21	81
LI	Capraia		323	19	17
LI	Gorgona		135	2.23	60
LI	Elba		31.660	223	142
LI	Montecristo	L. 448	-	10.39	
LI	Pianosa		-	10	-
LI	Secche della Meloria	L. 448	-	40	
LT	Palmarola	L. 448	-	1.36	
LT	Ponza		3.782	10	378
LT	Santo Stefano		-	0.5	-
LT	Ventotene		508	1.5	338
LT	Zannone	L. 448	-	0.9	
ME	Alicudi		129	5.1	25
ME	Filicudi		160	9.5	16
ME	Lipari		8.652	37.6	230
ME	Panarea		268	3.4	78
ME	Salina		2.193	26.8	81

Prov.	Isola	Fonte	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
ME	Stromboli		393	12.6	31
ME	Vulcano		434	21	20
NA	Capri		14.117	10.26	1.376
NA	Ischia		62.800	46.3	1.356
NA	Procida		10.614	4.1	2.588
NA	Nisida	L. 448	Istituto Penale Minorile, Presidio militare	0.7	
NA	Vivara	L. 448	-	0.4	
PA	Ustica		1.086	8	135
SP	Palmaria		55	2	27
SP	Tino	L. 448	-	0.13	
SP	Tinetto	L. 448	-	0.006	
SS	Asinara		300	51.9	5
SS	Budelli	ddl 776	-	1.6	-
SS	Caprera		73	15.7	4
SS	La Maddalena		10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)		-	-	-
SS	Mortorio	L. 448	-	0.6	
SS	Razzoli (La Maddalena)		-	-	-
SS	Santa Maria		-	-	-
SS	Santo Stefano		-	2	-
SS	Spargi		-	1.7	-
SS	Tavolara		-	6	-
SU	Casaletta	ddl 149	2.851	30.98	92
SU	San Pietro		6.849	50	136
SU	Sant'Antioco	ddl 149, 757, 776	11.811	115.59	101.48
SV	Gallinara	ddl 757	-	0.11	-
SV	Bergeggi	ddl 757	-	0.03	-
TP	Favignana		3.666	19	192
TP	Formica	L. 448	proprietà privata con comunità terapeutica	0.04	
TP	Levanzo		229	5.6	41
TP	Marettimo		822	12.3	67
TP	Pantelleria		8.327	84.5	98.54

Allegato B

ISOLE LAGUNARI E LUCUSTRI

LEGENDA: in rosso isole presenti in uno solo del ddl (indicato nella colonna «fonte») in
azzurro isole presenti in più ddl

Dati reperiti su *internet*

Prov.	Isola lagunare	Fonte	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
VE	Isola della laguna veneta – Lido	ddl 776	14.657		
	Isola della laguna veneta – Murano	ddl 755, 776	4.324	1,17	3695,7
	Isola della laguna veneta – Pellestrina	ddl 776	3.803		
	Isola della laguna veneta – Burano	ddl 757, 776	2.427	0,21	11.508,5
	Isola della laguna veneta – Sant’Erasmus	ddl 757, 776	723	3,26	221,8
	Isola della laguna veneta – Mazzorbo	ddl 776	287		
	Isola della laguna veneta – Vignole	ddl 776	60		
	Isola della laguna veneta – Torcello	ddl 757, 776	17	0,4417	45,3
	Isola della laguna veneta – San Giorgio	ddl 776	5		
	Isola della laguna veneta – San Michele	ddl 776	0		ospita il cimitero monu- mentale
	Isola della laguna veneta – San Clemente	ddl 776	Hotel re- sort		
	Isola della laguna veneta – San Francesco del deserto	ddl 776	9 Convento di frati minori		
	Isola della laguna veneta – Marzobetto	ddl 776	2		
	Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni	ddl 776	22 Mona- stero del- l’ordine dei Me- kharisti	10,39	
GO	Isola della laguna di Grado – (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)	ddl 776			
TP	Isole dello Stagnone	ddl 776			

Prov.	Isola lacustre	Fonte	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
BS	Isole lago Iseo - Monte Isola	ddl 757, 776	1.740	12,61	137,99
BS	Isola del lago di Garda	ddl 776			
CO	Comacina (lago di Como)	ddl 757	2	0,075	
NO	Isola d'Orta - San Giulio	ddl 776			
PG	Polvese (Lago Trasimeno)	ddl 757		0,69	
VCO	Isole Borromeo - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)	ddl 757, 776	99	0,18	550
PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore	ddl 757, 776	15	0,24	145,83
SU	Lago Mulargia	ddl 757			

Art. 2.

2.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, alinea; sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

2.2

FERRAZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementa-

zione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile».

2.3

MIRABELLI, FERRAZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «favorire la realizzazione di» con le seguenti: «attivare».

2.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «mobilità sostenibile», inserire la seguente: «anche».

2.5

LA MURA, NUGNES

Al comma 1:

a) *alla lettera c), n. 1), dopo le parole: «a combustibili ecologici» aggiungere le seguenti: «alimentati con tecnologie elettriche o ibride»;*

b) *alla lettera c), n. 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche»;*

c) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari»;*

d) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) garantire per il funzionamento delle strutture primarie l'auto-sufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

e) *alla lettera i), dopo le parole: «di desalinizzazione» aggiungere le seguenti: «con l'uso di tecniche a basso consumo energetico.».*

2.6

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera c), punto 2), dopo le parole: «servizi annessi» aggiungere: «ivi inclusi punti di ricarica per i mezzi elettrici;».

2.7

SUDANO, FERRAZZI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;».

2.8

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;».

2.9

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico».

2.10

NUGNES

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico».

2.11

NUGNES

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis. Promuovere interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato».

2.12

NUGNES

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis. Realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.»

2.13

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis. Promuovere interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato».

2.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*. realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili».

2.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*. Promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*High — Voltage Shore Connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili».

2.16

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l*) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;».

2.17

SUDANO, FERRAZZI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l*) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione, procedendo altresì ad individuare gli immobili da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Capitanerie di Porto;».

2.18

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) favorire la valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali, prevedendo la possibilità di trasferire, ove necessario, la proprietà dei beni di proprietà statale e regionale agli enti locali con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;».

2.19

MIRABELLI, FERRAZZI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;».

2.20

FERRAZZI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dei beni» con le seguenti: «e/o la gestione dei beni dallo Stato e».

2.21

MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e previa presentazione di progetti di recupero, riqualificazione, messa in sicurezza ed eventuale cambio di destinazione d'uso,».

2.22

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, alla lettera m) dopo le parole: «nuove strutture» aggiungere le seguenti: «o ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriali vigenti o di successiva revisione e approvazione».

2.23

SUDANO, FERRAZZI

Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «piccole e medie imprese (PMI), favorendo i» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo a».

2.24

TIRABOSCHI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPTATHEU, GASPARRI, MALLEGNI

Al comma 1, alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e dei loro rappresentanti nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine».

2.25

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTATHEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

2.26

MORONESE, NUGNES

Al comma 1 sopprimere la lettera r).

2.27

LA MURA, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:

- «*r-bis*) incentivare l'elettrificazione delle banchine;
 - r-ter*) precludere l'accesso delle imbarcazioni non aventi motori elettrici o ibridi nelle aree marine protette;
 - r-quater*) prevedere l'obbligo di utilizzo di barche ecologiche nelle aree marine protette;
 - r-quinquies*) utilizzare campi di ormeggio compatibili con la presenza di praterie di Posidonia oceanica;».
-

2.28

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

- «*r-bis*) salvaguardia della flora e della fauna locali.».
-

2.29

TIRABOSCHI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPTAEU, GASPARRI, MALLEGGNI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

- «*r-bis*. favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici.»
-

2.30

PAPTAEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

- «*r-bis*) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo e della sicurezza ed operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nel caso delle isole di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolate, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio».
-

2.31

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente come previsto dalla legge quadro 14/08/1991, n. 281;».

2.32

FLORIDIA, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'Allegato A».

3.2

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «presidente dell'ANCIM» *inserire le seguenti:* «e un rappresentante dei Comuni delle isole lacustri e lagunari abitate»;

b) *al comma 2 dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «nonché isole lacustri e lagunari» e dopo le parole: «presidente dell'ANCIM» inserire le seguenti: «e un rappresentante dei Comuni delle isole lacustri e lagunari abitate»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM)» con le seguenti: «Documento unico di programmazione isole minori, lacustri e lagunari (DUPIML);*

d) *al comma 5, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «lacustre e lagunari abitate»;*

e) *al comma 6, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, lacustre e lagunari»;*

f) *al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *alla lettera a) dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «lagunari e lacustri abitate»;*

2. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, lacustri e lagunari abitate»;

3. *alla lettera c) sostituire le parole da: «in rappresentanza» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nonché da 3 sindaci in rappresentanza delle isole lacustri e lagunari»;*

g) *dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) procedere all'approvazione del DUPIML, predisposto ai sensi del presente articolo, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;

c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIML, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIML, su proposta dell'ANCIM integrato da rappresentanti dei Comuni delle isole lacustri e lagunari, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

7-ter. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 7-bis, lettera a)»;

h) al comma 9, dopo le parole: «L'ANCIM» inserire le seguenti: «d'intesa con i Comuni delle isole lacustri e lagunari e».

Conseguentemente, nel disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: «DUPIM» con la seguente: «DUPIML».

3.3

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole di cui all'Allegato A».

3.4

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTHEU, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

3.5

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.6

IL RELATORE

Sostituire i commi da 3 a 11 con i seguenti:

«3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato ai sensi del comma 8, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i

singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 6 ai fini degli adempimenti di cui al comma 8.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro o da un sottosegretario di Stato appositamente delegati.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da un sindaco per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, designato d'intesa fra i comuni di ciascuna delle predette regioni.

8. Il Comitato approva il DUPIM e definisce i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole della terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

9. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza del Comitato, l'assenso delle regioni e dei comuni è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025».

3.7

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento».

3.8

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.».

3.9

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPATHEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «I singoli comuni» *inserire le seguenti:* «all'interno dei quali insistono le isole di cui agli allegati A e B».

3.13

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dai rappresentanti delle 5 organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle isole minori italiane».

3.14

MIRABELLI, FERRAZZI

Al comma 11, sostituire le parole: «per il periodo 2019-2025» con le seguenti: «per il periodo 2018-2021, per essere poi aggiornato ai fini della prossima programmazione europea 2021-2027».

Art. 4.**4.1**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Fondo di sviluppo delle isole minori*). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui alla presente legge.

2. Alla realizzazione degli interventi in favore delle isole lacustri e lagunari sono destinate risorse in misura non inferiore al 10 per cento del Fondo di cui al comma 1.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 3.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo

economico, della salute e dei trasporti che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate».

4.2

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTHEU, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2020».

4.4

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «per il finanziamento degli interventi a favore delle isole minori di cui all'Allegato A» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi a favore delle isole minori per le finalità di cui all'articolo 1».

4.5

MORONESE, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e B.»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo è destinato per il 95 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.».

4.6

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo è destinato per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.».

4.7

SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al supporto dei Comuni nella fase di progettazione degli interventi e delle opere ovvero nella redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi».

4.8

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Al comma 2, dopo le parole: «sviluppo economico» inserire le seguenti: «della salute e dei trasporti».

4.9

TIRABOSCHI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPTATHEU, GASPARRI, MALLEGGNI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

4.10

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata».

4.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «della presente legge,» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.12

TIRABOSCHI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPTATHEU, GASPARRI, MALLEGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate sulle isole minori dai sindaci e promosse di concerto con le Regioni di appartenenza.».

4.13

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTATHEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo è destinato per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Fondo di sviluppo delle isole minori e lacustri)».

4.14

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le entrate di cui derivanti dal contributo di sbarco nonché quelle dalla tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successivi decreti attuativi, in quanto entrate a destinazione speciale.

2-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni di cui all'Allegato A sono implementate del 20 per cento per contribuire a ridurre i fattori di particolare disagio permanente che le contraddistingue».

Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dell'articolo 4» e sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 70 milioni di euro».*

4.15

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Alla rubrica, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «marine, lagunari e lacustri».

Art. 5.**5.1**

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Fiscalità di sviluppo*). – 1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».

5.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

5.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, dopo le parole: «o di attività d'impresa» inserire le seguenti: «sul territorio isolano».

5.4

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole di cui all'allegato A, in deroga alle disposizioni generale vigenti in materia, possono stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato "Contratto speciale per le Isole Minori". Tali contratti hanno durata triennale e devono prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a 8 mesi annui per ognuna delle 3 annualità. Alle imprese che stipulano tali contratti sono garantiti gli sgravi contributivi previsti nella legge n. 15 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni. I lavoratori così occupati, nel quadrimestre di inattività, possono accedere al godimento di istituti di previdenza sociale e chiedere prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.5

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO

*Sopprimere i commi 2 e 3.***5.6**

MORONESE, NUGNES

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori di cui agli allegati A e B, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì:

a) la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6 comma 1, lettera a) del

citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'aumento sino all'1 per mille dell'aliquota stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006.

3. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006».

5.8

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese aventi sede legale ed operativa nelle Isole di cui all'allegato A è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti stagionali di lavoro che prevedano l'assunzione del lavoratore per una durata minima di otto mesi con vincolo triennale. A tali contratti si applicano le agevolazioni contributive di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 4»;

2) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «110 milioni di euro»;

3) *alla lettera b), sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «non inferiore a 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 60 milioni di euro».

5.0.1

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i ter-

ritori dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale ed i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

2. Ai territori extra-doganali dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui legge 10 novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno».

Conseguentemente, all'articolo 20:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dell'articolo 4» e le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «70 milioni».*

5.0.2

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPANHEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori».

5.0.3

MAFFONI, LA PIETRA, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Istituzione di una Zona franca produttiva)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, a decorrere dal 10 dicembre 2018 è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A, al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 10 dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze

sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.»

5.0.4

FLORIDIA, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 5-bis.

(Riconoscimento della zona franca nei comuni di Lampedusa e Pantelleria)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico-sociale, in applicazione dei principi europei di coesione e di libera concorrenza e nel pieno riconoscimento della loro insularità, è istituita nei comuni di Lampedusa e Pantelleria, nel rispetto della normativa europea vigente, una zona franca per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine i Comuni di Lampedusa e Pantelleria sono considerati fuori della linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e vengono costituiti in zona franca. Le modalità di attuazione della zona franca sono concordate con la Regione Sicilia e stabilite con legge dello Stato previa procedura comunitaria di autorizzazione».

5.0.5

MORONESE, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Mappatura aree per definizione zona franca)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico-sociale per le sole isole ritenute più svantaggiate, in applicazione dei principi comunitari di coesione e di libera concorrenza, nell'ottica dell'integrale riconoscimento dell'insularità, dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle stesse, lo Stato italiano, d'intesa con l'Unione europea, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, avvia un'attività di istruttoria delle richieste di riconoscimento di zona franca, avanzate dai comuni delle isole di cui all'allegato A.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni di appartenenza possono avanzare motivata richiesta di riconoscimento di zona franca al Ministero dello sviluppo economico che ne compie l'istruttoria al fine di procedere alla successiva trasmissione della documentazione alla Commissione europea».

Art. 6.

6.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

6.2

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 2, dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1», inserire le seguenti: «ascoltate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

6.3

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

All'articolo 6, comma 2 dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative,».

6.4

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Al comma 2, dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.».

6.5

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

6.6

CIRINNÀ, FERRAZZI

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

6.7

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

6.8

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.» e sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento infrastrutturale.».

6.9

MIRABELLI, FERRAZZI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «da adottare per il periodo 2019-2025».

6.10

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i comuni delle Isole minori di cui all'allegato A, sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 238».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

- 1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*
- 2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro con le seguenti: «110 milioni di euro;*
- 3) *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 60 milioni di euro».*

6.11

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I bilanci dei comuni delle isole di cui all'allegato A, in deroga alla normativa generale in materia di avanzo vincolato prevista, per il saldo di finanza pubblica, all'articolo 1, commi 465 e ss. della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, possono utilizzare le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'ar-

articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM1, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1,».

6.0.2

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTHEU, MALLEGGI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.».

6.0.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1,.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.».

6.0.4

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPATHEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale».

6.0.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per "piccole produzioni locali" si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.».

6.0.6

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPANHEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per "piccole produzioni locali" si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica) – 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, una quota del Fondo di sviluppo delle isole minori, determinata in sede di approvazione del DUPIM ai sensi del comma 8 dell'articolo 3, è destinata per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

3. Le regioni interessate e i comuni di cui al comma 1, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

7.2

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegata A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30% di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1, rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio così come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al successivo comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti, apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o incremento occupazionale.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad-esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

7.3

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.6

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPANATHU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.»

7.7

PAPANATHU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le nonne sulle guide turistiche ed escursionistiche».

7.8

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 4, dopo le parole: «presentano ai Ministeri competenti», aggiungere le seguenti: «dei piani quinquennali di sviluppo turistico ed.»; sostituire la parola: «adeguati» con le seguenti: «i relativi»; dopo la parola: «progetti» sostituire le parole: «aventi ad oggetto gli interventi relativi» con le seguenti: «di intervento riferiti»; dopo le parole: «a una pluralità di anni.» inserire le seguenti: «La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli interventi.»; dopo le parole: «I progetti devono», inserire le seguenti: «quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di: marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre».

7.9

FERRAZZI

Al comma 5, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le amministrazioni pubbliche interessate, per quanto di rispettiva competenza, procedono entro il mese di dicembre di ciascun anno alla verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica nel territorio delle isole di cui all'Allegato A per l'anno successivo, al fine di sopperire ad eventuali carenze anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

7.10

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 5, dopo le parole: «per quanto di rispettiva competenza», inserire le seguenti: «si raccordano le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e».

7.11

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I limiti di spesa di cui all'articolo 89, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applicano alle amministrazioni locali dei Comuni ricadenti nelle isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 4»;

2) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «110 milioni di euro»;

3) *alla lettera b) sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «non inferiore a 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 60 milioni di euro».

7.12

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A non si applicano i limiti di spesa previsti, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122».

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.1

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPATHEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Campi di ormeggio attrezzati)*

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire, sul modello già in uso nei regolamenti delle aree marine protette, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della Capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento, di servizi e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi».

Art. 8.**8.1**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.2

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipa-

zione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche».

Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:

«3. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso

le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza».

8.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 2, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.4

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 2, sostituire le parole: «a un accompagnatore» con le seguenti: «all'accompagnatore».

8.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 3, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.6

IL RELATORE

Al comma 3) dopo le parole: «di infermieri» inserire le altre: «, di personale tecnico-sanitario,».

8.7

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI

Al comma 3, dopo la parola: «infermieri» aggiungere le seguenti: «in numero adeguato».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «103 milioni di euro»;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «53 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 53 milioni di euro».*

8.8

MARCUCCI, SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle isole di cui all'allegato A, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno 2 medici nel periodo tra il 10 maggio e il 30 Settembre di ciascun anno».

8.9

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGI, TIRABOSCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in numero adeguato».

8.10

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 4, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.11

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Al comma 4, dopo le parole: «sono mantenuti», aggiungere le seguenti: «o ripristinati».

8.12

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI

Al comma 4, dopo le parole: «sono mantenuti» aggiungere le seguenti: «, ripristinati e resi operativi».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «110 milioni di euro»;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 60 milioni di euro».*

8.13

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le Regioni nel cui territorio sono comprese le isole di cui all'Allegato A, nell'ambito delle proprie competenze, garantiscono la formazione e l'esperienza delle professionalità di cui al comma 4 mediante la rotazione del personale presso punti nascita più grandi.»

8.14

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 5, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.15

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 6, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.16

QUARTO, NUGNES

Al comma 6 dopo le parole: «è garantita» aggiungere le seguenti: «l'installazione di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita nonché».

8.17

IL RELATORE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le navi traghetto che effettuano servizi di collegamento con le isole di cui all'allegato A, devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita al fine di garantire un intervento di primo soccorso. La compagnia di navigazione, proprietaria o gestore delle navi traghetto, è responsabile della presenza e del regolare funzionamento dei defibrillatori e dei dispositivi salvavita di cui al precedente periodo.»

8.18

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 8, dopo le parole: «le iniziative già in essere» inserire le seguenti: «e di avviarne di nuove».

8.19

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 8, dopo le parole: «presso le isole minori» inserire le seguenti: «di cui agli allegati A e B».

Art. 9.**9.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Misure a sostegno del sistema scolastico*). – 1. Gli uffici scolastici regionali in sede di assegnazione del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, nel territorio regionale in cui ricadono i comuni delle isole di cui all'allegato A adottano criteri preferenziali nei confronti di coloro che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata.».

9.2

SUDANO, FERRAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Misure per il potenziamento del sistema di istruzione*). – 1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche

delle isole minori e garantire un presidio sul territorio anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto».

9.4

MARCUCCI, SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni territorialmente competenti possono, altresì, prevedere graduatorie relative al personale docente nelle quali si iscrivono esclusivamente coloro che intendono insegnare nelle isole di cui all'allegato A».

9.7

SUDANO, FERRAZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Qualora non siano presenti sul territorio delle isole di cui alla presente legge plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo sino all'età obbligatoria per legge, si prevedono, di concerto con l'ANCIM ed i Ministeri competenti, misure di sostegno economico alle famiglie che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare».

Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole dell'articolo 4 e sostituire le parole:* «100 milioni di euro con le parole 105 milioni di euro»;
- b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «50 milioni di euro con le seguenti: «55 milioni di euro»;
- c) *al comma 2, sostituire le parole:* «non inferiore a 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 55 milioni di euro».

ordine del giorno**G/497/4/13**

MONTEVECCHI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 497 recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno del sistema scolastico;

in particolare, in base al comma 2, si riconoscono incentivi al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, in servizio presso istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole minori. Si esplicita la condizione tale personale presti effettivo servizio in modo continuativo presso le scuole in questione;

nello specifico sono previsti, alla lettera a), un'indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo nonché, alla lettera b), l'equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri;

impegna il Governo:

a stabilire, con appositi atti normativi, le modalità per:

– il riconoscimento e l'erogazione dell'indennità di cui alla lettera *a*) del comma 2;

– la predisposizione di apposite convenzioni con le società esercenti dei servizi di collegamento marittimo con le isole di cui all'allegato A, al fine di dare attuazione all'incentivo di cui alla lettera *b*) del medesimo comma.

emendamenti

Art. 10.

10.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

10.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 3, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

10.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze» con le seguenti: «possono prevedere la costituzione di un fondo apposito».

10.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 4».

10.6

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 4, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

10.7

MIRABELLI, FERRAZZI

Al comma 4, dopo la parola: «predispongono» inserire le seguenti: «gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza, nonché».

Art. 11.**11.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Regioni interessate».

11.2

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire le parole: «le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «le regioni e le Province autonome interessate».

11.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

11.4

FERRAZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua poten-

zialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.»

11.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 2, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

11.6

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «attivano» con le seguenti: «possono attivare».

11.7

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, sostituire la parola: «attivano» con le seguenti: «possono attivare».

11.8

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni di cui agli allegati A e B, sulla base di modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono adottare iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche con-

giuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale.»

11.9

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni nei quali sono ricomprese le isole di cui agli allegati A e B adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat sul territorio isolano.»

11.0.1

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini di una corretta gestione del sistema idrico integrato, ai comuni ricadenti nelle Isole minori è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle isole minori hanno la facoltà di scegliere le forme di gestione consentita dalle norme vigenti per le fonti idriche, compresi i dissalatori, presenti nel proprio territorio».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 4»;

2) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «110 milioni di euro»;

3) *sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 60 milioni di euro».*

11.0.2

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle isole di cui all'allegato A, è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono scegliere le forme di gestione consentite all'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, compresi i dissalatori presenti nel proprio territorio».

Art. 12.

12.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, dopo le parole: «da e per le isole minori» inserire le seguenti: «marine, lagunari e lacustri».

12.2

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, le Regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della Regione di appartenenza, anche le associazioni di cate-

goria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì, obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, impegna lo Stato e le Regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.3

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA, MESSINA, SUDANO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera e-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze - urgenze.

1-ter. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 1-bis, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando deve essere previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente».

12.4

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'am-

bito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della Regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, impegna lo Stato e le Regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario.».

12.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 2, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

12.6

MORONESE, NUGNES

Al comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere dei comuni competenti e delle comunità isolate».

12.7

IL RELATORE

Sopprimere i commi 3 e 4.

12.8

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Sopprimere il comma 3.

12.9

MIRABELLI, FERRAZZI

Al comma 3, dopo le parole: «Le regioni» inserire le seguenti: «, previa intesa con i comuni interessati».

12.12

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTUEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della tariffa, il costo finale deve essere parametrato a quello medio di un tratto autostradale corrispondente al braccio di mare da coprire».

12.13

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Regioni si impegnano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, potranno essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

12.14

CIRINNÀ, FERRAZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, possono essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

12.15

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Al comma 4, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «possono adottare».

12.16

CIRINNÀ, FERRAZZI

Al comma 4, dopo le parole: «nella regione medesima», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di compensare e quindi eliminare i maggiori prezzi al consumo praticati nelle isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «105 milioni di euro»;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «55 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 55 milioni di euro».*

12.17

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Al comma 3, dopo le parole: «nella regione medesima», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di compensare e quindi eliminare i maggiori prezzi al consumo praticati nelle isole minori».

12.18

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGI, TIRABOSCHI

All'articolo, comma 4, dopo le parole: «prezzi medi praticati nella regione medesima», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di compensare e quindi eliminare i maggiori prezzi al consumo praticati nelle isole minori:».

12.19

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le Regioni si impegnano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere dei piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, potranno essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

12.20

MARCUCCI, SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni territorialmente adottano, in favore delle isole di cui all'allegato A con popolazione non superiore a 600 abitanti, in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, provvedimenti finalizzati riduzione dei costi di trasporto connessi:

- a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;
- b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;
- c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico;».

12.21

FERRAZZI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le regioni, ove non già previsto, partecipano e contribuiscono alla copertura finanziaria, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dai comuni o dalle aziende da questi incaricate.

4-ter. Le regioni garantiscono che le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole riservino in favore dei residenti nei comuni delle isole di cui alla presente legge il 20 per cento dei posti sui mezzi di collegamento fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole medesime.

4-*quater*. I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

Conseguentemente,

1) *All'articolo 15, comma 2, dopo la parola: «beneficiare» inserire le seguenti: «, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5»;*

2) *all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dell'articolo 4» e sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 70 milioni di euro».*

Art. 13.

13.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

13.2

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia*). - 1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la "casa della giustizia".

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate

da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento ad un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili».

13.3

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Sono definitivamente ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle Isole Minori di Elba, Ischia e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e si delega il Governo ad emanare i necessari atti normativi, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, per prevedere l'introduzione di specifici incentivi destinati al personale ivi assegnato, se residente, domiciliato o dimori sulla terraferma.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.4

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori dei Comuni delle isole minori e ricadenti nelle isole di Ischia, Elba e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate. Con apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono definiti gli incentivi finalizzati a favorire il personale adetto alle sezioni distaccate di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 4»;

2) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «110 milioni di euro»;

3) *alla lettera b) sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro».

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «non inferiore a 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 60 milioni di euro».

Art. 14.

14.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» *con le seguenti:* «agli allegati A e B».

14.2

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Visti i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

14.3

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Visti i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

14.4

CIRINNÀ, FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

14.5

MORONESE, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, possono istituire, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti, le diverse criticità riscontrate a livello locale».

Art. 15.**15.1**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

15.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: «Il miglioramento della raccolta differenziata».

15.3

CIRINNÀ, FERRAZZI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

d-ter) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «110 milioni di euro»;*

3) alla lettera b), sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 60 milioni di euro».

15.4

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«e) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50% alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

f) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

15.5

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

d-ter) una riduzione – da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge – della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno.».

15.6

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «a copertura integrale».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.7

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «a copertura».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

- 1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*
- 2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «110 milioni di euro»;*
- 3) *sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 60 milioni di euro».*

15.9

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I comuni delle isole di cui all'Allegato A, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere progetti finalizzati al recupero di rifiuti in mare da parte imprese di pesca, di cooperative, di consorzi e associazioni tra imprese di pesca, nonché di organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

2-ter. I comuni di cui al precedente comma individuano appositi punti di raccolta destinati ai rifiuti recuperati in mare.

2-ter. Le Regioni, finanziano i progetti di cui al precedente comma stesi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

15.10

MORONESE, NUGNES

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. In considerazione delle diversità naturali e culturali dei territori dei comuni delle isole di cui al comma 1, ai fini della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, i medesimi comuni costituiscono ambiti territoriali ottimali con l'obiettivo di riorganizzare i servizi di igiene urbana attraverso criteri di efficienza ed economicità idonei ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata ed a ridurre a monte la produzione dei rifiuti, valorizzando i rifiuti nei propri territori per diminuire i costi di trasporto e di conferimento.

3-ter, I comuni di cui al comma 1, nel rispetto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 dell'articolo 1 della legge 147/2013, possono commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio».

Art. 16.**16.1**

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI

Sopprimere l'articolo.

16.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). – 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A in sede di predisposizione del PIST di cui all'articolo 3 possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti».

16.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

16.0.1

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, alle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle Isole di cui all'Allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 4»;

2) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «105 milioni di euro»;

3) *alla lettera b) sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «55 milioni di euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «non inferiore a 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 55 milioni di euro».

Art. 17.

17.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferiscono» *con le seguenti:* «possono trasferire» *e sostituire le parole:* «proprietà» *con le seguenti:* «la proprietà o la gestione», *nonché sopprimere il comma 2.*

17.2

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, SUDANO

Al comma 1, sostituire la parola: «trasferiscono» *con le seguenti:* «possono trasferire».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: «trasferiti» *a* «riservate» *con le seguenti:* «laddove trasferiti ai sensi del comma 1 possono essere riservate».

17.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

17.4

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la parola: «marittimo» aggiungere le seguenti: «nonché quelle gravanti dal vincolo di uso civico».

17.5

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI

Al comma 1, dopo la parola: «marittimo» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli gravati dal vincolo dell'uso civico».

17.6

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Al comma 1, dopo le parole: «anche marittimo e delle infrastrutture portuali di natura turistico-ricettiva».

17.7

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 3, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

17.0.1

MORONESE, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in favore delle isole lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge alle isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B è riservata una quota pari al 5 per cento del fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi socio-economici relativi a ciascuna isola di cui all'allegato B inseriti in un apposito documento di programmazione adottato dal Comitato istituzionale per gli interventi nelle isole lagunari e lacustri, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è composto dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole lagunari e lacustri abitate, o da un loro delegato, e dai sindaci dei comuni nel cui territorio sono presenti isole lagunari o lacustri.

3. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite annualmente, entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2019, tra i comuni destinatari degli interventi inseriti nel documento di programmazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui al comma 2».

Art. 18.**18.1**

SUDANO, FERRAZZI

Al comma 1, premettere alle parole: «Le regioni» le seguenti parole: «Sentiti i comuni delle isole minori, lacustri e lagunari».

18.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

18.4

L'ABBATE, NUGNES

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «utilizzando la migliore tecnica disponibile (BAT) e i migliori mezzi praticabili, favorendo il ricorso all'energia cinetica del movimento delle onde marine;».

18.5

MORONESE, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, promuovono i sistemi di produzione, consumo, scambio e stoccaggio delle energie rinnovabili, con i principi dell'autoproduzione diffusa, attraverso micro impianti (fotovoltaico, micro eolico e pompe di calore) e tramite sistemi di distribuzione "smart-grid", incentivando la comunità degli *Energy Citizens*».

18.6

CORRADO, NUGNES

Al comma 2, dopo le parole: «tutela del paesaggio» aggiungere le seguenti: «e del patrimonio storico-artistico».

18.7

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di conseguire il maggior risparmio energetico ed ambientale nel territorio delle isole minori marine, lagunari e lacustri, i comuni di cui agli allegati A e B hanno priorità di accesso agli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, qualora intendano elaborare e attuare piani di efficientamento energetico degli edifici pubblici, anche attraverso programmi sperimentali o ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato.

2-ter. Al fine di incentivare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici privati siti nelle isole minori marine, lagunari e lacustri, i comuni di cui agli allegati A e B possono incrementare la percentuale di detrazione fiscale sulle spese sostenute prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2-quater. Allo scopo di favorire la mobilità sostenibile e incentivare l'uso di veicoli elettrici, i comuni di cui agli allegati A e B, possono elaborare e attuare appositi piani per la fornitura e l'installazione di colonnine di distribuzione di energia elettrica sul territorio isolano».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «, per l'efficientamento energetico e per la mobilità sostenibile».

ordine del giorno**G/497/5/13**

MONTEVECCHI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 497 recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»,

premesso che;

l'articolo 18 del disegno di legge in esame demanda alle regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, la predisposizione di un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

il piano deve tenere conto, tra l'altro, dell'interesse primario della tutela del paesaggio;

considerato che:

molte Regioni non hanno ancora provveduto ad adottare i rispettivi piani paesaggistici, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quale fondamentale strumento di tutela e disciplina del territorio;

la predisposizione dei piani paesaggistici, di competenza regionale, ma con la partecipazione obbligatoria del Ministero dei beni e delle attività culturali all'elaborazione congiunta con le Regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici vincolati in base ad atti amministrativi di vincolo o in base all'appartenenza alle categorie geografiche territoriali, come individuate all'articolo 142 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

impegna il Governo:

a esercitare il potere sostitutivo e ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, affinché, entro e non oltre il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole di cui all'allegato A, che non abbiano ancora provveduto, siano chiamate ad adottare ed approvare in via definitiva, i rispettivi piani paesaggistici.

emendamenti

Art. 19.

19.1

MIRABELLI, FERRAZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai Comuni di cui all'Allegato A nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle Direttive 75/268/CEE e 72/159/CEE».

Art. 20.**20.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Copertura finanziaria*). – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 nella misura di 50 milioni di euro, e mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nella misura di 50 milioni di euro».

20.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Tit.

Tit.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le parole: «marine, lagunari e lacustri».
